

SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ANTRODOCO
PROVINCIA DI RIETI

Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008, e l'eventuale pianificazione urbanistica attuativa, e dei servizi attinenti geologia e geotecnica, dell'intervento denominato <<Adeguamento sismico della Scuola Media Mannetti >>

CUP: I8481B1700004001 CIG: 741202113A

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Antrodoco in Corso Roma 15, TRA:

1. Comune di Antrodoco, Codice Fiscale 00103110573 , rappresentato dal geom Giuseppe Gregori nato a Rieti (Ri) il 24.07.1967 Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici dell'ente, domiciliato per la carica presso Comune di Antrodoco in Corso Roma n° 15 il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusta la Delibera di Giunta Comunale n° ____ del _____ recante approvazione del presente schema e nomina del rappresentante dell'Ente, di seguito anche semplicemente "Ente committente";
2. Sig. Gianluca Valle , nato a Roma il 25.12.1970, nella sua qualità di legale rappresentante la soc. Studio Valle Progettazioni srl , con sede in Roma, Via Circonvallazione Clodia 76/a, CF. 04524241009, mandataria capogruppo e legale rappresentante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito, a mezzo atto Notaio 12.02.2020 rep 47857 racc7537 richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le società **Studio Valle Società di Progettazioni srla socio unico CF 04524241009** mandataria, e consorzio stabile Engekos.c.a.r.l. CF. 1283781001, per conto dei consorziati esecutori ai sensi art. 47 D.Lgs. 50/2016, **Suburbia Mode srl.**, CF 03455600613 e **Setin Servizi Tecnici Infrastrutture**, CF. 04259261008(di seguito anche semplicemente "Progettista ").

Premesso che:

- a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 31.01.2018 l'amministrazione ha fornito le seguenti direttive al Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP.<<fermo l'oggetto principale della progettazione da realizzarsi in ordine alla parte strutturale,ossia l'adeguamento sismico, il progetto esecutivo dovrà contemperare la demolizione e ricostruzione dell'edificio con diversa sagoma ed impianto e conseguente ridisegno degli spazi urbani, al fine di essere adibito a "Polo Scolastico" capace di ospitare tutti gli attuali livelli di istruzione, ossia infanzia, primaria e secondaria inferiore>>;

- l'art. 4 del Disciplinare ha stabilito che detta direttiva costituisce elemento fondamentale del contratto da stipularsi e l'eventuale opzione per la demolizione e ricostruzione dovrà avvenire, previo studio di fattibilità, già dalla progettazione preliminare.;
- in data 16.03.2018 prot. 2922 il Responsabile della C.U.C. tra i Comuni di Antrodoco, Borgo Velino e Castel S. Angelo, ha pubblicato il Bando di Gara per l'affidamento del presente contratto, con unito Disciplinare di Gara, poi rettificati e prorogati con Bando di Gara e Disciplinare prot. 4392 del 04.05.2018;
- il Bando di Gara prot. 4392 del 04.05.2020, l'allegato disciplinare, nonché tutti i relativi allegati, sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura contrattuale, ancorché non materialmente allegati;
- esperite le procedure di gara a norma delle vigenti leggi, il responsabile CUC ha infine affidato con Determinazione n°153 del 30.05.2020, parte integrante e sostanziale della presente, ancorché non materialmente allegata, al costituendo R.T.P. tra **Studio Valle Società di Progettazioni srla socio unico CF 04524241009** mandataria, e **consorzio stabile Engekos.c.a.r.l. CF. 1283781001**, per l'importo netto di €. 188.442,80, oltre IVA e CNPAIA come per legge;
- in fase di partecipazione il consorzio stabile Engekos.c.a.r.l. CF. 1283781001 si è avvalso dei requisiti ed ha indicato, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quali consorziati esecutori **Suburbia Mode srl**, CF 03455600613 e **Setin Servizi Tecnici Infrastrutture**, CF. 04259261008;
- in data 01.07.2021 il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori proceduto alla consegna urgente del servizio ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, data l'urgenza documentata nella determinazione n° 153/2020 di aggiudicazione, con le condizioni sospensive di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e 92 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;
- sono stati attinte, successivamente a tale data, le informative antimafia dei tre soggetti esecutori, con esito negativo, e sono decorsi i termini di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia 60 giorno dall'intervenuta efficacia della Determinazione di Aggiudicazione;
- con atto Notaio Stefania Agostino del 12.06.2020 rep 47857 raccolta 7537 è stata costituito formalmente il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), atto richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le società **Studio Valle Società di Progettazioni srla socio unico CF 04524241009** mandataria, e consorzio stabile Engekos.c.a.r.l. CF. 1283781001, per conto dei consorziati esecutori ai sensi art. 47 D.Lgs. 50/2016, **Suburbia Mode srl.**, CF 03455600613 e **Setin Servizi Tecnici Infrastrutture**, CF. 04259261008;
- il Progettista ha prodotto, a mezzo Polizza Fideiussoria ai sensi art. 103 D.Lgs. 50/2016 n° 2293044 del 22.06.2020 da parte della Compagnia/Società COFACE CF 09448210154 con sede a Via Lorenteggio in Milano (Mi), per importo garantito, determinato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di €. **72.042,00, ridotta del 50% ai sensi dell'Art. 103 comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016**, nonché polizza RCP Arch Insurance n° PI-53106719L0, con massimale di maggiore di €. 376.890, pari al 10% dell'importo lavori, determinato nel disciplinare in €. 3.768.900,00

ATTESO che

1. i lavori conseguenti la progettazione affidata, che alla data della pubblicazione del Bando, non disponevano di finanziamento per l'esecuzione, sono stati successivamente oggetto di concessione di un finanziamento complessivo di €. 4.015.000, di cui 3.007.794,35 per lavori a base d'asta e in economia, con le modalità indicate nella Delibera di Giunta n° 08 del 22.01.2020 e con termini particolarmente stringenti;
2. i termini di esecuzione previsti dal Bando attengono l'esecuzione della prestazione in 150 giorni dal verbale di consegna;
3. al fine di adempiere alle stringenti prescrizioni, è necessario, nell'ambito del crono programma di esecuzione delle prestazioni, determinare i seguenti termini intermedi da rispettare salve le cause di forza maggiore :
 - a) studio preliminare sintetico entro gg. 10 dalla data della consegna;
 - b) progetto fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) entro 10 gg. dalla data della comunicazione di approvazione dell'elaborato di cui alla precedente lettera a);
 - c) progetto definitivo architettonico con computo metrico estimativo, anche ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 entro 31.07.2020 come da verbale di inizio esecuzione del 01.07.2020;
 - d) progetto definitivo completo degli elaborati prescritti per legge e comunque necessari ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione elaborato di cui al punto b) da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) progetto esecutivo entro 60 giorni dalla data di approvazione della progettazione definitiva corredata dei pareri necessari;
4. il corrispettivo di incarico è determinato in €. **188.442,80**, salve le variazioni in più o in meno che dovranno essere determinate, nell'esatta applicazione del DM 17.06.2016 al netto del ribasso offerto del 48,23%, da eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all'intervento di Adeguamento sismico della Scuola Media Mannetti >>, comprendente lavorazioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo "NZEB" o "Edificio a Energia quasi Zero" come definito dal Decreto Ministeriale del 26/06/2015.

L'importo dei lavori massimo oggetto di progettazione è pari a €. 3.768.900,00, tuttavia l'importo lavori finanziato, successivamente al Bando, con Decreto Direttoriale del MIUR n° 459 del 09.10.2019, è pari a €. 3.007.793 compresi lavori in economia: tutte le prestazioni attinenti il presente contratto dovranno svolgersi nell'esatto rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in gara, con particolare riguardo per quanto attiene all'elaborato <<A.2 – Caratteristiche metodologiche dell'offerta>> che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura contrattuale;

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

1. Redazione dello studio di fattibilità dell'intervento, in forma di relazione tecnica illustrativa con grafici illustrativi e stima sommaria, atta ad identificare e motivare le scelte che saranno dettagliate nei successivi livelli di progettazione, anche ponendo all'esame della stazione appaltante soluzioni alternative nonché identificando eventuali necessità di procedimenti di natura urbanistica.
2. Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con i contenuti prescritti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e i seguenti elaborati
 - a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di perfettibilità ambientale;
 - d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
 - e) planimetria generale e elaborati grafici;
 - f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
 - g) calcolo sommario della spesa;
 - h) quadro economico di progetto;
 - i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
3. Redazione proposta di progettazione definitiva architettonica ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'eventuale richiesta di prestito presso CdP spa, con i seguenti elaborati:
 - a) relazione generale, tecnica e indicazioni specialistiche, relazione paesaggistica e S.I.P. ove richiesto;
 - b) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - c) elaborati grafici dello stato ante e post opera;
 - d) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - e) computo metrico estimativo;
 - f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n);
 - g) relazione e diagnosi energetica ante e post opera ed elaborati che fossero necessari per connotare il livello di Edificio NZEB come sopra circostanziati;
4. Progetto definitivo con i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e con i seguenti elaborati:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

- d) elaborati grafici stato attuale e futuro, atti anche ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni e gli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - e) relazione paesaggistica o S.I.P. ove previsto;
 - f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - h) eventuale piano particellare di esproprio;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - l) computo metrico estimativo;
 - m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m);
 - o) relazione e diagnosi energetica ante e post opera ed elaborati che fossero necessari per connotare il livello di Edificio NZEB come sopra circostanziati;
5. Progetto esecutivo con i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e con i seguenti elaborati:
- a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - m) piano particellare di esproprio.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi per analogia alle prescrizioni riportate nel regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E' prevista altresì, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla progettazione in essere per il corpo palestra inserito all'interno del complesso scolastico da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, la partecipazione ad una attività complessiva di armonizzazione estetica, distributiva e funzionale dei due interventi.

L'Amministrazione si riserva, ove cause derivanti da prescrizioni di enti terzi o per necessità o opportunità procedurale, di variare e omettere o inserire sub prestazioni previste dal DPR 207/2010 per ciascun livello di prestazione, ferma restando l'applicazione dei compensi previsti dal DM 17.06.2016 al netto del ribasso d'asta;

Al progettista competeranno, ove necessario, come previsto nel Bando, anche eventuali progettazioni di natura urbanistica attuativa, ove queste fossero necessarie per l'approvazione del progetto.

Art. 2. Obblighi a carico del Progettista

1. Il Progettista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Progettista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Progettista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Progettista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Inoltre, l'Ente committente, o il Progettista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Progettista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

6. Le clausole di cui al precedente paragrafo 5. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

Il Progettista con la sottoscrizione del presente contratto conferma di aver preso visione degli elaborati progettuali posti a base di gara e di utilizzare le linee guida riportate quali basi per la redazione dei superiori livelli progettuali.

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Progettista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dagli artt. 39 del D.P.R. n. 207/2010 ed art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri.

2. La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. avuto riguardo a quanto stabilito dal Titolo II capo I (art. 14 e seguenti) del D.P.R. n. 207/2010, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Progettista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto e nella quota in esso compresa di compensi accessori a percentuale, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o controlli di qualunque genere. E' fatta eccezione per eventuali prestazioni aggiuntive o variazioni della natura dei lavori da progettarsi che si rendessero necessari ove imposte da interventi di soggetti terzi o di normative sopravvenute;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, Il Progettista si impegna a produrre gli elaborati e le modellazioni previste nell'allegato A.2 Relazione metodologica della propria offerta in gara e comunque:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato. A semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione, dovranno essere prodotte ulteriori copie: in ogni caso dette copie dovranno essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standardeditabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Progettista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Progettista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente, ed integrare o variare la progettazione, a seconda del livello sottoposto all'esame, nel caso in cui il Comune ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere atti di assenso comunque denominati, esprimano prescrizioni o chiedano variazioni finalizzate all'approvazione del progetto medesimo. In particolare dette variazioni potranno interessare il procedimento di verifica dell'interesse archeologico o il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei soggetti istituzionali deputati alla tutela del bene vincolato. Resta in ogni caso esclusa dall'incarico l'eventuale attività dell'archeologo, ove questa fosse ritenuta necessaria per l'approvazione;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi;

6. Ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare, è posta a carico dell'aggiudicatario l'esecuzione di accertamenti, saggi, prove di laboratorio, e le spese imprenditoriali, sia in riferimento alla struttura che in relazione alle necessità inerenti gli aspetti geologici, geotecnici, per quanto necessario per la compilazione delle relazioni geotecniche e geologiche previste nell'allegato 2 del Disciplinare di Gara.

7. Restano a carico del Comune i procedimenti, ove richiesti dalla norma e dalla procedura, attinenti indagini archeologiche, bonifica ordigni bellici, o sul sottosuolo che non siano strettamente preordinate alla effettuazione delle relazioni e degli elaborati previsti e remunerati nelle prestazioni elencate nell'allegato 2 del Bando.

8. Il Progettista dovrà, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, partecipare a riunioni e fornire o concordare con i soggetti diversi incaricati di ulteriori prestazioni, al fine di assicurare il livello di conoscenza adeguato all'obiettivo di adeguamento sismico ed energetico di cui all'incarico;

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Progettista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Progettista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

4. Ove le variazioni alla composizione della progettazione, ed anche alle categorie e classi previste dal D.M. 17.06.2016, fossero disposte dall'Amministrazione in caso di richiesta di Enti Terzi o per necessità della medesima, i compensi saranno rivalutati sulla base del DM 17.06.2016 depurato del ribasso offerto in sede di gara;

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data del verbale "inizio esecuzione del contratto" che, essendosi avvalsa la stazione appaltante della facoltà di consegna anticipata urgente, è stato sottoscritto in data 01.07.2020.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi dalla data di consegna del servizio, e sono così determinati:

1. Redazione dello studio di fattibilità dell'intervento, in forma di relazione tecnica illustrativa con grafici illustrativi e stima sommaria entro gg. 10 dalla sottoscrizione del verbale di avvio esecuzione;
2. Redazione proposta di progettazione definitiva architettonica ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'eventuale richiesta di prestito presso CdP spa, entro il 31.07.2020;
3. Progetto definitivo con i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 entro 60 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione del progetto di cui alla fase precedente;
4. Progetto esecutivo con i contenuti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 entro 60 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione del progetto definitivo;

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Progettista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Progettista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a pari a 0,5 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. La penale si applica anche nel caso di tardiva consegna degli elaborati intermedi.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Progettista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., Il Progettista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con anticipo di almeno gg. 20 rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Progettista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Progettista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Progettista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Progettista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, Il Progettista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Progettista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto Il Progettista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando Il Progettista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora L'Progettista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Progettista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, salvo il caso di variazioni alle prestazioni che si rendessero necessarie in relazione a richieste del Comune, di Enti terzi o necessarie all'esecuzione delle prestazioni che siano dovute ad esigenze sopravvenute dopo la pubblicazione del Bando.

2. Il Progettista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, nonché del DM 17.06.2016 e L.R. 36/2019 in tema di equo compenso.

3. Il corrispettivo determinato in fase di gara, pari a €. 188.442,80, è comunque soggetto a rideterminazione nel caso, nello sviluppo della progettazione e per le variazioni intervenute successivamente alla pubblicazione del Bando, dovessero essere svolte prestazioni diverse o maggiori e verrà pertanto liquidato nella misura derivante dall'applicazione del ribasso contrattuale del 48,23% rispetto ai compensi determinati nell'esatta applicazione del D.M. 17.06.2016, ed in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite ancorché non previste nell'Allegato 2 al Bando, e degli importi di ogni categoria o sub categoria.

4. Eventuali prestazioni, non comprese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, con applicazione conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità previste dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione ed approvazione da parte di ogni soggetto tenuto, della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra: il Comune sarà tenuto al pagamento della prestazione solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte degli Enti tenuti ad esprimere pareri, autorizzazioni, od atti di assenso comunque denominati. La liquidazione dei medesimi avverrà secondo la seguente ripartizione:

1. Studio di fattibilità (punto art. 7): 10 % dell'importo parcella (previsto € 9.420,00 oltre imposte) con emissione del provvedimento di liquidazione entro gg. 10 dall'approvazione da parte dell'Ente;
2. Progetto definitivo architettonico (punto 2 art. 7) 30 % dell'importo parcella con emissione del provvedimento di liquidazione entro gg. 30 dalla approvazione del progetto da parte degli enti tenuti;
3. Progetto definitivo (punto 3 art. 7): 30 % dell'importo parcella con emissione del provvedimento di liquidazione entro gg. 30 dalla approvazione del progetto da parte degli enti tenuti;
4. Progetto esecutivo: 30% dell'importo parcella con emissione del provvedimento di liquidazione entro gg. 30 dalla approvazione del progetto da parte degli enti tenuti;

3. La fatturazione verrà emessa dopo l'emissione del provvedimento di liquidazione o comunque dopo il decorso dei termini di cui sopra: il materiale pagamento avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati, dell'atto di impegno della spesa e del codice univoco dell'ente che risulta essere UFMX6M

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____ . Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Progettista .

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, Il Progettista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria Polizza Fideiussoria ai sensi art. 103 D:Lgs. 50/2016 n° 2293044 del 22.06.2020 da parte della Compagnia/Società COFACE CF 09448210154 con sede a Via Lorenteggio in Milano (Mi), per importo garantito, determinato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di **€ 72.042,00, ridotta del 50% ai sensi dell'Art. 103 comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, pari al 76,46 %** dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

2. Il Progettista ha presentato altresì nonchè polizza RCP Arch Insurance n° PI-53106719L0, con massimale di maggiore di € 376.890, pari al 10% dell'importo lavori, determinato nel disciplinare

in €. 3.768.900,00. In fase di esecuzione dei lavori il Professionista è impegnato a produrre dichiarazione della compagnia sulla copertura della garanzia in relazione allo specifico lavori, e quindi dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza o l'estensione deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Non è ammesso il subappalto non avendo il Progettista esercitato tale opzione in gara.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Progettista e gli eventuali terzi affidatari di sub contratti non costituenti subappalto nei limiti di legge, e non provvede al pagamento diretto degli interessati.

4. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Rieti. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Progettista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____, ovvero presso il domicilio di posta elettronica certificata _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta e notificata al Progettista in presenza di valida ricevuta di consegna.

2. Il Progettista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch./Ing. _____, in qualità di _____

3. Il Progettista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. _____, in qualità di _____;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Progettista .

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che Il Progettista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Progettista , nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Progettista , degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Progettista .

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Progettista .

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Progettista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

_____, li _____

Per il Progettista :

Per l'Ente committente:
